



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 000434

del 17 MAR. 2023

**OGGETTO:** Prerogative sindacali - Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2023, spettanti alla RSU ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto.

<p align="center"><b>U.O.C. RISORSE UMANE</b></p> <p>Proposta n. <u>229</u> del <u>14 MAR. 2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento Grazia Lo Nobile</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Il Dirigente UOS Dott. Fabio Marussich</p> <p>IL Direttore UOC Risorse Umane Dott.ssa Maria Luisa Curti</p>	<p align="center"><b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> <b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2023</b></p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2023 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	---

L'anno duemilaventitre giorno diciannove del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti, nominato con D.A. n. 53/2022 del 29.12.2022 assistito da Roberto Colletti quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

14 MAR. 2023

## Il Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane dott.ssa Maria Luisa Curti

### Premesso che :

- annualmente si rende necessario procedere a definire il monte ore dei permessi sindacali fruibili spettanti alla RSU, alle OO.SSS, rappresentative del Comparto Sanità, dell'Area Sanità e della Dirigenza P.T.A. afferente all'Area Funzioni Locali;
- oggetto del presente provvedimento sono le prerogative sindacali del **Comparto Sanità** che comprende il personale non dirigente dipendente da Aziende Sanitarie, Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale;
- in data 5, 6 e 7 aprile 2022, si sono tenute le elezioni per il rinnovo della **R.S.U.** aziendale del Comparto e il dato elettorale è quello risultante dal verbale riassuntivo datato 11 Aprile 2022 contenente l'esito delle ultime votazioni per la costituzione delle RSU;

### Preso Atto che:

- l'art. 50 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, affida la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali fruibili da parte dei dirigenti sindacali alla contrattazione quadro che ne determina i limiti massimi e le modalità di distribuzione tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU;
- in data 3 agosto 2021 e in data 10 agosto 2022 sono stati sottoscritti rispettivamente il CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva nazionale e il CCNQ per la definizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021;
- in data 19 dicembre 2022 il Collegio di indirizzo e controllo dell'A.Ra.N., con la delibera n. 14, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022-2024, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione;

**Considerato** che, in attesa della stipula del nuovo CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2022 -2024 e del conseguente accertamento definitivo della rappresentatività, la ripartizione dei permessi sindacali continua a basarsi sui comparti e le aree di contrattazione definiti dai suddetti CCNQ;

### Dato atto che:

- le procedure da seguire per la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti nonché la disciplina generale dei permessi sono disciplinate dal CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 sottoscritto in data 19 novembre 2019;
- ai sensi dell'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per come convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale che avrebbe dovuto operarsi con riferimento alla data del 31 dicembre ultimo scorso - sarà effettuata alla data del 31 dicembre 2022;

### Preso Atto che:

- il CCNQ 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, come modificato dal un nuovo CCNQ 19.11.2019, all'art. 10 prevede che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del CCNQ 4.12.2017 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato;
- Ai sensi dell'art. 13 del suddetto CCNQ le associazioni sindacali rappresentative sono altresì titolari di ulteriori permessi sindacali retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3, comma 1, lettere e) f) g) del medesimo CCNQ;
- Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del suddetto CCNQ i dirigenti sindacali di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a f) del medesimo CCNQ hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente;
- L'art. 16 comma 6 del suddetto CCNQ infine dispone che le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle

stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno, in permessi sindacali per l'espletamento del mandato o per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statuari;

- Tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.

**Dato Atto**, per quanto sopra che :

- il medesimo CCNQ per quanto riguarda il **Comparto Sanità** all'art. 28 determina il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato in n. 60 minuti per dipendente in servizio (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la competenza) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto del SSN, precisando che i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo devono essere conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati;
- Il predetto contingente complessivo dei permessi è ripartito secondo la seguente proporzione:

a)	n. 30 minuti	alla RSU – rappresentanza sindacale unitaria del personale;
b)	n. 30 minuti	alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo l'utilizzo in forma cumulata nella misura massima del 38%

- i permessi di spettanza delle OO.SS. di cui alla lettera b) sono ripartiti nell'amministrazione secondo le modalità indicate nell'art. 11 del citato CCNQ, che prevede, ai fini della ripartizione proporzionale dei medesimi permessi, l'accertamento della rappresentatività in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale;
- dato associativo: è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate; il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno determinato dalle deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo (a tal fine devono essere prese in considerazione sia le deleghe rilasciate dal personale a tempo indeterminato sia quelle rilasciate dal personale a tempo determinato);
- dato elettorale: è quello risultante dalla percentuale di voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi.
- prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1 del succitato art. 11, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata, ai sensi dell'art. 28;

**Viste:**

- le guide operative pubblicate da ARAN in ordine alle modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative;
- le tabelle di sintesi pubblicate da ARAN in merito alle quote di permessi sindacali utilizzate a livello nazionale in forma cumulata per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 04.12.2017.

**Dato Atto che:**

- in data 19.12.2022 il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN, con apposita delibera, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022 – 2024, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione;
- le organizzazioni sindacali del personale del Comparto dotate di rappresentatività risultano essere le seguenti: **FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP.**

**Dato Atto che :**

- a seguito delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. aziendale, avvenute 5 – 6 – 7 aprile 2022, i permessi sindacali spettanti devono essere ripartiti secondo le risultanze delle elezioni RSU avvenute nell'anno 2022;  
- il dato associativo è stato rilevato sulla busta paga del mese di gennaio 2023 come risultante dai prospetti forniti dagli Uffici del Trattamento Economico del Personale;

**Ritenuto**, di procedere per il personale del comparto, ove è stata eletta la RSU, alla determinazione ed alla successiva ripartizione del monte ore RSU e del monte ore Aziendale alle OO.SS. per l'anno 2023 sulla base dei parametri esplicitati nella guida operativa ARAN del 25/03/2021 e del CCNQ del 04/12/2017, modificato dal CCNQ 19/11/2019;

**Considerato** che per la determinazione del monte ore di amministrazione i dipendenti da prendere in

riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre immediatamente precedente a quello preso in considerazione, si è proceduto a rilevare che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al **31.12.2022** risultano **n° 2158 di cui n. 1541 personale del comparto, n. 600 dirigenti medici e Dirigenti Sanitari (563 +37), e n. 17 dirigenti PTA;**

**Considerato** che le deleghe che devono essere prese in considerazione sono quelle rilevate al 31/01/2023, ed espresse e calcolate in favore delle OO.SS. al 31 Dicembre dell'anno immediatamente precedente, (ovvero le deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo) e pertanto, le deleghe risultano **n° 1968** di cui **n° 1704 per il comparto, n° 254 per la dirigenza Area Sanità e n° 10 per la Dirigenza Tecnica, Amministrativa e Professionale;**

**Vista** la scheda n. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che determina e ripartisce il monte ore RSU e monte ore di amministrazione alle OO.SS. del comparto, come dai calcoli ivi riportati;

**Dato Atto** che la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del rappresentante sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso e che per i componenti RSU, i permessi possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiori a dodici giorni a trimestre;

**Dato Atto** che riguardo l'utilizzo cumulativo dei permessi, disciplinato dall'art. 12 del CCNQ 4/12/2017, si è presa visione delle quote percentuali pubblicate dall'ARAN, per il periodo 2019 – 2021, da portare in detrazione dal contingente di spettanza di ciascuna sigla;

**Vista la scheda 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che determina e ripartisce il monte ore RSU e monte ore di amministrazione alle OO.SS. del comparto, come dai calcoli ivi riportati e configura la seguente situazione :

<b>PERMESSI SINDACALI - COMPARTO SANITA'</b>	
<b>Organizzazioni Sindacali</b>	<b>Ore - min.</b>
FPS CISL	94:02
UIL FPL	171:48
F.P. - C.G.I.L.	52:41
NURSIND	98:32
FIALS	37:17
NURSING UP	40:14

**Dato Atto**, altresì, che il CCNQ 4.12.2017 prevede :

- all'art. 10, comma 7,; *“Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.”;*
- all'art. 11, comma 2, *“Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito”;*

**Preso Atto**, altresì, della nota prot.n. DFP – 0009090 – P -08/02/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – che ha tra l'altro chiarito che **“Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, l'Amministrazione deve compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza l'Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.”;**

**Dato Atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come

modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – nonché nell’osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

## PROPONE

Per quanto in premessa, che si intende riportato e trascritto, di:

1. **Dare Atto** che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU e il monte ore di Amministrazione dei permessi sindacali spettanti a ciascuna Organizzazione Sindacale Rappresentativa del Comparto nell’anno 2023 è quello risultante, in applicazione alla normativa di cui in premessa.
1. **Dare Atto** che :
  - a seguito delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. aziendale, avvenute 5 – 6 – 7 aprile 2022, i permessi sindacali spettanti devono essere ripartiti secondo le risultanze delle elezioni RSU avvenute nell’anno 2022;
  - il dato associativo è stato rilevato sulla busta paga del mese di gennaio 2023 come risultante dai prospetti forniti dagli Uffici del Trattamento Economico del Personale;
3. **Ripartire** per l’anno 2023 il contingente complessivo dei permessi sindacali tra la RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative come specificato nella **scheda 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che determina e ripartisce il monte ore RSU e il monte ore di amministrazione alle OO.SS. del comparto, come dai calcoli ivi riportati, e che configura la seguente situazione :

PERMESSI SINDACALI COMPARTO SANITA'	
Organizzazioni Sindacali	Ore - min.
FPS CISL	94:02
UIL FPL	171:48
F.P. - C.G.I.L.	52:41
NURSIND	98:32
FIALS	37:17
NURSING UP	40:14

4. **Prendere Atto** della nota prot.n. DFP – 0009090 – P -08/02/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – che ha tra l’altro chiarito che **“Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l’espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell’anno precedente, l’Amministrazione deve compensare l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l’eventuale differenza l’Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti.”**;
5. **Precisare** che il contingente dei permessi di spettanza della RSU sarà dalla stessa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
6. **Prendere Atto** che ai sensi degli artt. 13 e 34 del CCNQ 4.12.2017 come modificato dal CCNQ 19.11.2019 le associazioni sindacali rappresentative sono altresì titolari di ulteriori permessi sindacali retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 3, comma 1, lettere e) f) g) del medesimo CCNQ;
7. **Stabilire** che:
  - la fruizione dei permessi sindacali retribuiti, espressi in ore e minuti per il giorno stabilito, va preventivamente concordata con il dirigente responsabile della struttura al fine di garantire la funzionalità della fruizione; la verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del

dirigente sindacale, rientra nella responsabilità dell'Associazione Sindacale di appartenenza dello stesso.

- le OO.SS. comunichino all'Azienda i nominativi dei Dirigenti Sindacali aventi titolo entro 10 gg. dalla ricezione del presente provvedimento.
- per quanto non esplicitamente evidenziato si fa riferimento al CCNQ del 04/12/2017 modificato dal CCNQ 19.11.2019 ed ai CC.CC.NN.QQ. ancora vigenti che disciplinano le prerogative sindacali del comparto;

8. **NOTIFICARE** alle OO.SS. del Comparto ed alla RSU il presente provvedimento.

9. **MUNIRE** il presente provvedimento di clausola di **esecutività immediata**, considerato che le prerogative sindacali sono fruibili dall'inizio dell'anno 2023.

Il Direttore U.O.C. *Risorse Umane*  
Dott.ssa Maria Luisa Curti



---

parere \_\_\_\_\_ dal  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Sul presente atto viene espresso

parere Favorevole dal

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Gaetano Buccheri

---

**IL Commissario Straordinario**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL Commissario Straordinario**

Dott. Roberto Colletti

**Il Segretario verbalizzante**

1100434

AII. (SCHEDA) 1

CALCOLO MONTE ORE PERMESSI SINDACALI COMPARTO ANNO 2023

totale dipendenti al 31/12/2022

1541

Personale comparto	
minuti	30
totale minuti	46230
totale ore minuti	770:30:00
minuti	30
totale minuti	46230
totale ore minuti	770:30:00

CALCOLO MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER O.S.

30 30 x 1541

46230  
770:30:00

CALCOLO MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER RSU

30 30 x 1541

46230  
770:30:00

CONTEGGIO VOTI RSU 2022

Organizzazioni Sindacali	Deleghe	% Deleghe	Voti	% Voti	%media= (%voti + % deleghe)/2	% Media riproporzionata	permessi in minuti x O.S. dopo riproporzionamento	% permessi in forma cumulata	monte ore netto permessi RSU 2022	
									minuti x O.S. dopo detrazione dei perm. In forma cumulata X 12 mesi	Ore e minuti
FPS Cisl	380	22,30	291	17,04	19,67	19,69	9101	38,00%	5643	94:02:00
UIL FPL	591	34,68	635	37,18	35,93	35,96	16625	38,00%	10308	171:48:00
F.P. - C.G.I.L.	156	9,15	220	12,88	11,02	11,03	5098	38,00%	3161	52:41:00
NURSIND	340	19,95	352	20,61	20,28	20,30	9384	37,00%	5912	98:32:00
FIALS	139	8,16	127	7,44	7,80	7,80	3607	38,00%	2237	37:17:00
NURSING UP	95	5,58	83	4,86	5,22	5,22	2414	0,00%	2414	40:14:00
	1701	99,82	1708	100,00	99,91	100,00	46230		29674	492 154

SIGLE SINDACALI NON RAPPRESENTATIVE

FSI - USAE	3	0,18	0	0,00	0,09					29674
------------	---	------	---	------	------	--	--	--	--	-------

	1704	100,00	1708	100,00	100,00					
--	------	--------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 19 MAR. 2023 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni  
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

- 
- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

## ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.  
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

## Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Altre annotazioni

---

---